STATO VENETO

Venezia, Palazzo Ducale, 18 ottobre 2024 **Cancelleria: Parlamento Legge n. 050/24**

Legge n. 050/24: Registro delle Imprese Venete Autodeterminate

Regolamento per l'Iscrizione delle Società Venete Autodeterminate (SVA)

Regolamento del Registro delle Professioni dello Stato Veneto (RPNV)

Preambolo

Considerata la storicità e la ricchezza culturale dello Stato Veneto, che affonda le proprie radici in millenni di tradizione e civiltà, e riconoscendo il diritto inalienabile del popolo veneto all'autodeterminazione, si stabilisce la seguente legge per realizzare un quadro normativo che garantisca la trasparenza, l'unificazione e il riconoscimento delle professioni e delle imprese attive sul territorio.

Lo Stato Veneto si impegna a promuovere un sistema economico inclusivo e sostenibile, in cui ogni professionista e imprenditore possa esercitare le proprie attività in un contesto di legalità, equità e rispetto reciproco. Attraverso l'istituzione del Registro delle Professioni e del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate, si intende offrire strumenti adeguati per il riconoscimento delle competenze, il supporto alle iniziative imprenditoriali e la valorizzazione del lavoro, contribuendo così al benessere della comunità veneta.

Le presenti deliberazioni nascono dal rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, dei diritti umani e dei valori democratici, come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e dai principi contenuti nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966), e mirano a garantire che ogni individuo ed impresa possano operare in un ambiente favorevole e protetto, nel rispetto delle normative internazionali e delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale sottoscritte dallo Stato Veneto.

Pertanto, la presente legge, insieme alla creazione del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate, viene adottata con l'obiettivo di affermare l'identità veneta e garantire un futuro prospero, equo e sostenibile per le generazioni a venire.

Articolo 1: Definizioni

1.1. Registro: Sistema tradizionale ed elettronico centralizzato destinato alla registrazione ed al riconoscimento delle professioni operanti nello Stato Veneto.

1.2. Codice identificativo: Ogni professione registrata è designata da un codice strutturato come segue:

- RP: Sigla del Registro delle Professioni.

- 0000: Numero progressivo di protocollo unico.

- VT: Codice ISO dello Stato.

Il formato definitivo del codice è: RP0000VT.

1.3. Imprese Autodeterminate: Tutte le società e gli imprenditori individuali che operano nel territorio dello Stato Veneto nel rispetto delle leggi vigenti e delle normative internazionali.

Articolo 2: Obiettivi del Registro

2.1. La creazione del Registro delle Professioni mira a:

- Rimuovere la frammentazione degli albi professionali esistenti, promuovendo l'unità e l'uguaglianza tra le varie professioni.

- Garantire pari opportunità e trattamenti etici, nel rispetto dei diritti umani e della meritocrazia.

2.2. L'iscrizione al Registro consente ai professionisti di operare legalmente, garantendo la validità delle loro prestazioni mediante la registrazione dei documenti ufficiali (progetti, perizie, consulenze e certificazioni) in formato tradizionale e digitale.

2.3. Promuovere l'istruzione e la formazione continua dei professionisti attraverso corsi di aggiornamento e seminari, con l'obiettivo di mantenere elevati standard professionali in linea con le normative europee ed internazionali.

Articolo 3: Costi di Registrazione

3.1. Il costo per la registrazione al Registro delle Imprese Venete Autodeterminate ed al Registro delle Professioni è fissato a 20 zecchini/euro all'anno.

3.2. Le spese di registrazione saranno destinate a finanziare attività di promozione delle imprese e della formazione professionale, e dovranno essere rendicontate annualmente al pubblico.

Articolo 4: Utilizzo della Moneta Sovrana

4.1. Le imprese venete autodeterminate hanno facoltà di utilizzare, come doppio corso legale, la moneta sovrana di autodeterminazione del popolo veneto, lo Zecchino, il cui valore è stabilito in rapporto 1:1 con l'euro, come definito dal Banco Nazionale Veneto Autodeterminato.

4.2. L'uso della moneta sovrana deve conformarsi alle normative internazionali sui cambi e deve garantire trasparenza e stabilità nei coefficienti di cambio.

Articolo 5: Imposta di Autodeterminazione

5.1. Le società venete autodeterminate si impegnano al pagamento dell'imposta di autodeterminazione dell'1% all'anno sul volume economico prodotto totale realizzata.

5.2. Le modalità di calcolo e di versamento di tale imposta saranno stabilite in un regolamento specifico, volto a garantire equità e trasparenza nel sistema fiscale dello Stato Veneto.

Articolo 6: Autorizzazione all'Uso del Marchio "Made in Veneto"

6.1. Le società venete autodeterminate possono richiedere l'autorizzazione all'uso del marchio "Made in Veneto", che è riconosciuto come proprietà intellettuale nazionale.

6.2. Per ottenere l'autorizzazione, le imprese devono dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità stabiliti dal Consiglio Nazionale dello Stato Veneto, nonché il rispetto delle normative vigenti.

6.3. Il marchio "Made in Veneto" sarà conforme ai regolamenti dell'Unione Europea circa le indicazioni geografiche e l'etichettatura dei prodotti.

Articolo 7: Requisiti per l'Iscrizione

7.1. L'iscrizione è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza veneta.

2. Residenza o domicilio nello Stato Veneto.

3. Attestazione di qualifica professionale, sia essa di tipo formativo o lavorativo.

4. Certificazione di esperienza lavorativa nel caso di assenza di titolo di studio appropriato.

5. Godimento dei diritti civili e politici.

6. Assenza di pendenze legali nei confronti dello Stato.

7. Assenza di legami con attività criminali.

7.2. Le domande di iscrizione sono soggette a verifica da parte di un comitato di esperti per garantire la conformità ai requisiti e la professionalità degli iscritti.

Articolo 8: Obblighi Etici e Professionali

8.1. Tutti i professionisti iscritti devono rispettare i diritti umani, il codice etico/morale, la privacy e la Costituzione dello Stato Veneto.

8.2. I principi fondamentali del codice etico comprendono:

1. Mantenere dignità, onestà e professionalità.

2. Migliorare le proprie competenze attraverso l'apprendimento e la condivisione.

3. Costruire fiducia con il pubblico ed i datori di lavoro.

4. Agire correttamente nella ricerca di opportunità professionali.

5. Assumere responsabilità nei confronti della comunità.

6. Tutelare la proprietà intellettuale.

7. Promuovere sincerità e rispetto reciproco.

8. Evitare conflitti di interesse, in particolare nelle professioni sanitarie e legali.

Articolo 9: Protezione della Privacy

9.1. La privacy è un aspetto fondamentale dei diritti umani e rappresenta un elemento cruciale per il rispetto della dignità e della libertà individuale. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:

l'articolo 12 afferma che "Nessuno sarà sottoposto ad ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né a pettegolezzi diffusi su di lui". Questo stabilisce un principio chiaro riguardo alla protezione della privacy.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: l'articolo 17 ribadisce l'importanza della privacy, vietando le ingerenze arbitrarie nella vita privata e garantendo il diritto di ogni individuo a proteggere la propria riservatezza.

Diritti della Persona: La privacy è spesso collegata ad altri diritti umani, come il diritto alla libertà di espressione, il diritto di riunione, ed il diritto alla non discriminazione. La protezione della privacy consente agli individui di esprimere liberamente le proprie opinioni senza timore di ritorsioni.

Tecnologia e Privacy: Con l'avvento della tecnologia digitale e dei social media, le questioni legate alla privacy sono diventate sempre più complesse. La raccolta e l'uso dei dati personali da parte di aziende e governi sollevano preoccupazioni significative sulla protezione della privacy e sulla potenziale violazione dei diritti umani.

Leggi e normative sulla privacy: Molti paesi hanno adottato leggi specifiche per proteggere la privacy degli individui. Ad esempio, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea stabilisce norme rigorose per la raccolta e il trattamento dei dati personali.

Diritti degli individui: È fondamentale che gli individui conoscano e difendano i propri diritti alla privacy, in modo da poter resistere a pratiche invasive e garantire che le loro informazioni personali siano trattate in modo etico e responsabile.

Ogni trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"):

1. Liceità, correttezza e trasparenza.

2. Limitazione della finalità del trattamento.

3. Minimizzazione dei dati.

4. Esattezza e aggiornamento dei dati.

5. Limitazione della conservazione.

6. Integrità e riservatezza.

9.2. Ogni professionista ha il diritto di accedere ai propri dati e di richiedere la loro correzione o cancellazione, in conformità con le normative vigenti.

Articolo 10: Validità Legale e Trasparenza

10.1. L'iscrizione al Registro è fondamentale per evitare sanzioni penali e garantire la trasparenza al pubblico riguardo alla regolarità dei professionisti iscritti.

10.2. I professionisti registrati hanno la possibilità di convertire titoli di studio conseguiti all'estero in equivalenti riconosciuti a livello nazionale e possono avviare procedure per il recupero della propria professione in caso di radiazione ingiustificata da albi precedenti.

10.3. Un rapporto annuale sullo stato del Registro e sull'attività degli iscritti sarà presentato al pubblico, garantendo un elevato livello di trasparenza e responsabilità.

Articolo 11: Sanzioni

11.1. Le violazioni dei requisiti di iscrizione o il mancato rispetto degli obblighi etici e professionali possono comportare sanzioni disciplinari che includono l'ammonimento, la sospensione o la radiazione dal Registro.

11.2. Le decisioni riguardanti le sanzioni saranno prese da un'apposita Commissione Disciplinare, che avrà il compito di garantire un processo equo ed imparziale.

Articolo 12: Disposizioni Finali

12.1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà soggetta a revisione per adattarsi alle esigenze lavorative e professionali dello Stato Veneto e della comunità internazionale.

12.2. Questa legge è in linea con le norme internazionali sui diritti umani, inclusa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) ed i principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (1950).

12.3. La legge si conforma inoltre agli standard internazionali adottati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in materia di incoterms e transazioni commerciali.

Articolo 13: Comunicazione sull'Istituzione del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate

13.1. Lo Stato Veneto, in qualità di soggetto giuridico autonomo e sovrano, comunica ufficialmente l'istituzione del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate, a partire dalla data di -data di inaugurazione-. Questa iniziativa si basa sul Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che definisce il perimetro del territorio di sovranità millenaria del popolo veneto, e sulla Legge 25 ottobre 1977, n. 881, che ratifica e mette in esecuzione i patti internazionali sui diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.

13.2. Il Registro delle Imprese Venete Autodeterminate, indicato come Ufficio Riva, è stato stabilito in conformità con il Consiglio Nazionale Parlamentare del popolo veneto, in ottemperanza alle seguenti adesioni agli Atti Giuridici Pubblici Internazionali:

- Adesione al W.T.O. (World Trade Organization - Organizzazione Mondiale del Commercio), Data: 22/10/21.

- Adesione all’I.C.C. (International Chamber of Commerce - Camera di Commercio Internazionale), Data: 22/10/21.

- Adesione all’O.M.D. (World Customs Organization - Organizzazione Mondiale delle Dogane), Data: 22/10/21.

- Adesione all’I.M.O. (International Maritime Organization - Organizzazione Marittima Internazionale), Data: 10/11/21.

13.3. In applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale delle Nazioni Unite e dell'OCSE, l'Ufficio Riva è responsabile dello sviluppo dei diritti politici, economici, sociali e culturali e della gestione delle risorse naturali, nonché della sovranità del popolo veneto attraverso la registrazione delle attività economiche nel territorio dello Stato Veneto, in conformità con i principi fondamentali del diritto all'autodeterminazione.

13.4. Le imprese attive nello Stato Veneto utilizzeranno il Codice Registro Imprese (CRR) in caso di eventuali collaborazioni con imprese italiane, al fine di sostituire il codice partita IVA italiana. Queste aziende non saranno soggette alla fatturazione elettronica né all'IVA, giacché non previste dalla normativa finanziaria dello Stato Veneto.

13.5. Il codice CRR sarà strutturato secondo il seguente schema: VN0001PN0124VT.

- VN0001: Numero di protocollo Venetian Number + sequenza numerica d'iscrizione

- PN: Identificativo della provincia di appartenenza

- 012024: Mese e anno di iscrizione al Registro

- VT: Codice ISO dello Stato Veneto.

13.6. Lo Stato Veneto invita le autorità competenti dello Stato Italiano a riconoscere l'istituzione del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate ed il codice CRR, garantendo la piena operatività delle imprese venete nel contesto economico internazionale.

13.7. Si concede un termine di 30 giorni per la comunicazione formale di accettazione e per la diffusione delle informazioni alle agenzie competenti. In mancanza di risposta entro il termine indicato, lo Stato Veneto si riserva il diritto di intraprendere le necessarie azioni per tutelare i diritti delle proprie imprese venete autodeterminate e per difendere il diritto di autodeterminazione presso le Corti internazionali, richiedendo eventuali sanzioni ed indennizzi contro le autorità italiane e dell'Unione Europea.

13.8. L'autorità nazionale di governo, in rappresentanza del popolo veneto autodeterminato, rimane disponibile ad un tavolo multilaterale di trattative per l'esigibilità dei diritti di autodeterminazione attuati.

Articolo 14: Comunicazione ed Attuazione della Legge. Meccanismi di protezione e garanzia dei diritti per i cittadini veneti.

14.1. La presente legge viene trasmessa alle seguenti istituzioni e organismi internazionali:

- Stato Italiano

- Commissione Europea

- Consiglio d'Europa

- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

- Segretario Generale delle Nazioni Unite

14.2. Si informa che, trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente legge, qualora non siano avviate comunicazioni per l'attuazione delle norme previste dallo Stato Veneto tramite un tavolo di confronto bilaterale o multilaterale riguardante l'esigibilità dei diritti di autodeterminazione, il presente documento avrà forza di legge, detenuto ed esposto dal titolare dell'impresa, nei confronti di ogni autorità dello Stato Italiano e degli enti europei per i soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese Venete Autodeterminate (RIVA) ed in conformità con il principio "One Country, Two Systems".

14.3. Le eccellenze menzionate nella presente legge hanno facoltà di richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa.

14.4. Ogni tentativo da parte delle autorità al di fuori della giurisdizione di esercitare diritti di autodeterminazione che ostacoli l'attuazione dei diritti stessi sarà denunciato alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e genocidio.

14.5. La presente disposizione è volta a proteggere i diritti dei cittadini veneti ed a garantire il pieno rispetto delle normative internazionali in materia di autodeterminazione e diritti umani.

Articolo 15: Obblighi Contrattuali e Sicurezza Sociale

15.1. L'iscrizione al Registro delle Imprese Venete Autodeterminate (RIVA) non solleva l'impresa dagli obblighi contrattuali derivanti dalle relazioni di lavoro con i propri dipendenti. Tali obblighi comprendono, ma non si limitano a, quelli relativi ad infortuni, malattie professionali, pensioni ed altre forme di sicurezza sociale.

15.2. Le imprese iscritte al RIVA sono tenute a garantire a tutti i propri dipendenti adeguate coperture assicurative per:

a) Infortuni sul lavoro, in conformità con la Convenzione n. 121 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) riguardante le indennità di disoccupazione e la protezione sociale dei lavoratori.

b) Malattie professionali, in ottemperanza alla Convenzione n. 155 dell'OIL sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che stabilisce l'obbligo ai datori di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

c) Pensioni e altre prestazioni di sicurezza sociale, secondo i principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in particolare nell'articolo 22, che stabilisce il diritto ad una sicurezza sociale sufficiente per la salute ed il benessere.

15.3. Le imprese possono assolvere a tali obblighi contrattuali attraverso la stipula di polizze assicurative private, concordate preventivamente con i dipendenti lavoratori. Tali polizze devono essere conformi alle legislazioni nazionali vigenti e rispettare i diritti fondamentali garantiti dai trattati internazionali, come previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), articolo 6, che promuove il diritto ad un equo processo, incluso il rispetto dei diritti lavorativi.

15.4. Le imprese sono obbligate a fornire informazioni chiave e trasparenti riguardo alle polizze assicurative proposte, permettendo così ai dipendenti di prendere decisioni informate. L'accordo tra le parti deve essere formalizzato in forma scritta, come raccomandato dalla Convenzione n. 173 dell'OIL sulla negoziazione collettiva.

15.5. Qualsiasi violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, incluse pratiche discriminatorie o abusive nell'applicazione delle coperture assicurative, sarà soggetta a sanzioni secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente e dai principi di giustizia ed equità previsti dalle norme internazionali, come stabilito nella Convenzione n. 111 dell'OIL sulla discriminazione in materia di occupazione e professione.

15.6. In caso di controversie derivanti dal presente articolo, le parti possono ricorrere ai sistemi di risoluzione delle dispute disponibili sia a livello nazionale sia internazionale, inclusi i meccanismi di arbitraggio previsti dalla Convenzione di New York del 1958 sull'arbitrato commerciale internazionale, al fine di garantire una risoluzione equa e tempestiva delle controversie.

Chiusura: Esclusione della Responsabilità dello Stato Veneto e del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate

In conclusione, è fondamentale chiarire che lo Stato Veneto, attraverso l'istituzione del Registro delle Imprese Venete Autodeterminate (RIVA), non riveste alcuna responsabilità né imputabilità legale nei rapporti contrattuali tra lavoratori e datori di lavoro. Questa esclusione di responsabilità si basa su principi giuridici fondamentali che sanciscono la natura privata ed autonomista delle relazioni di lavoro.

In primo luogo, il RIVA è concepito come uno strumento di facilitazione e promozione della libertà imprenditoriale, senza interferire nei doveri e nelle responsabilità reciproche tra le parti private. I contratti di lavoro, le intese e gli accordi stipulati fra datori di lavoro e dipendenti sono da considerarsi autonomi e distinti dalla sfera di competenza del governo nazionale. Pertanto, eventuali dispute legali o questioni

derivanti da inadempimenti accorsati nell'ambito di queste relazioni non possono essere attribuite allo Stato Veneto o al RIVA.

In secondo luogo, la libertà contrattuale è un principio chiave del diritto civile, sancito da normative nazionali ed internazionali, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG). Tale principio implica che le parti sono libere di definire i termini e le condizioni del loro accordo, purché non violino norme imperative o di ordine pubblico. Pertanto, ogni eventuale responsabilità derivante da pratiche lavorative scorrette, violazioni contrattuali o problematiche legate alle indennità di sicurezza sociale è da attribuirsi esclusivamente ai soggetti coinvolti e non all'autorità pubblica.

In terzo luogo, lo stesso diritto internazionale stabilisce che gli Stati non possono essere considerati garanti delle obbligazioni private assunte tra individui. Sotto questo profilo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 23, sancisce il diritto al lavoro e alla protezione contro la disoccupazione, ma attribuisce la responsabilità della regolamentazione delle condizioni di lavoro ai singoli Stati ed alle loro politiche, piuttosto che ad enti pubblici.

Infine, si sottolinea che, mentre lo Stato Veneto ed il RIVA promuovono l'imprenditorialità, il benessere economico e l'occupazione, è essenziale che i lavoratori ed i datori di lavoro svolgano un ruolo attivo nella gestione delle loro relazioni professionali. In caso di controversie, esistono meccanismi di risoluzione e protezione legale previsti da normative nazionali ed internazionali che permettono di affrontare correttamente le problematiche emergenti, preservando al contempo l'autonomia delle parti coinvolte.

In sintesi, lo Stato Veneto ed il Registro delle Imprese Venete Autodeterminate si affermano come facilitatori della libertà imprenditoriale, esonerandosi da qualsiasi responsabilità legale nei rapporti privati tra datori di lavoro e lavoratori. Questo approccio mira a promuovere un ambiente di lavoro responsabile, equo e rispettoso dei diritti di tutti gli attori coinvolti, in linea con le migliori pratiche di governance e i principi di diritto internazionale.

Venezia, Palazzo Ducale, 18 ottobre 2024

S. E. Franco Paluan

Presidente dell'Esecutivo di Governo

Modulo di Iscrizione al Registro delle Professioni e delle Imprese Venete Autodeterminate

Sezione 1: Dati del Richiedente

1. Nome e Cognome: _____

2. Data di Nascita: _____

3. Luogo di Nascita: _____

4. Indirizzo di Residenza: _____

_____

5. Telefono: _____

6. Email: _____

7. Cittadinanza: _____

Sezione 2: Dati Professionali

1. Tipo di Attività (Professione/Società): _____

2. Nome della Società (se applicabile): _____

3. Codice Fiscale/Partita IVA (se applicabile): _____

4. Settore di Attività: _____

5. Numero di iscrizione ad albi professionali (se presente): _____

6. Attestazione di Qualifica Professionale (allegare copia): _____

- [ ] Sí

- [ ] No

7. Certificazione di Esperienza Lavorativa (allegare copia): _____

- [ ] Sí

- [ ] No

Sezione 3: Dichiarazione di Idoneità

Dichiarazione di non avere legami con attività criminali.

1. Dichiaro che le informazioni fornite sono vere e complete e che non sussistono impedimenti legali alla mia iscrizione.

- Firma: _____

- Data: _____

Sezione 4: Pagamento della Tassa di Iscrizione

1. Importo della Tassa di Iscrizione: 20 Zecchini/Euro

2. Metodo di Pagamento:

- [ ] Bonifico Bancario

- [ ] Pagamento Online

- [ ] Altro (specificare): _____

3. Documentazione di pagamento allegata: [ ] Sí [ ] No

Sezione 5: Informativa sulla Privacy

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana sulla privacy. Non saranno condivisi con terzi senza il consenso dell'interessato.

- Consenso al trattamento dei dati personali:

- [ ] Acconsento

Sezione 6: Invio del Modulo

Una volta completato, inviare il modulo e la documentazione richiesta all'indirizzo email o all'indirizzo postale indicato qui sotto:

Indirizzo Email: Consiglioministrivt@virgilio.it